

ITALIAN COUNCIL 2019 - FAQ

1) Come sono calcolati i tre anni di attività nell'ambito dell'arte contemporanea che i proponenti (singoli o in partenariato) devono dimostrare di avere al momento della domanda? Nel curriculum posso essere inserite attività svolte nel 2019? I tre anni di attività nel contemporaneo devono essere compiuti alla data di scadenza di presentazione della domanda, vale a dire al 27 maggio 2019. Come data di inizio di svolgimento di tali attività si intende sempre e comunque quella di costituzione formale dell'ente. Nel curriculum possono essere inserite tutte le attività svolte sino al momento di presentazione della domanda.

2) Si possono avere maggiori chiarimenti sui soggetti coinvolti nel progetto?

I soggetti coinvolti nel progetto sono definiti nell'art. 2 del bando e differiscono in base agli ambiti di applicazione dello stesso (1. *Incremento delle pubbliche collezioni* e 2. *Sviluppo dei talenti*), pertanto:

1. I Soggetti proponenti sono definiti all'interno del bando come:

PROPONENTE: il soggetto che presenta il progetto e lo realizza in proprio; è il beneficiario del contributo ed è responsabile davanti all'amministrazione del progetto;

SOGGETTI ATTUATORI: tutti i componenti del partenariato proponente (proponente capofila e *partner* di progetto);

PROPONENTE CAPOFILA: il soggetto che presenta il progetto e si avvale del supporto di altri soggetti attuatori; è il beneficiario del contributo ed è responsabile davanti all'amministrazione del progetto anche per gli altri soggetti attuatori.

PARTNER DI PROGETTO: Il soggetto attuatore che supporta il PROPONENTE CAPOFILA nello svolgimento del progetto ed è legato a questo da un accordo di partenariato. Ognuno dei soggetti attuatori deve avere i requisiti richiesti all'art. 5 del bando e deve dimostrare, con la presentazione del curriculum, l'attività nell'ambito del contemporaneo negli ultimi tre anni.

Per l'ambito di applicazione 2. *Sviluppo dei talenti*, i proponenti possono essere anche artisti, curatori e/o critici (in base ai sotto-ambiti prescelti come descritto all'art. 2.2) purché supportati da istituzioni culturali straniere. Questo rapporto di collaborazione dovrà essere dimostrato da un accordo sottoscritto dalle parti (6.2.3 lettera D). Oltre a quanto detto, può essere previsto, in questo caso, anche una partnership tra l'istituzione straniera e una istituzione italiana.

Inoltre:

- un soggetto attuatore (capofila o *partner* di progetto) può presentare domanda una sola volta per l'intero bando;
- un *partner* culturale può promuovere più di un progetto;
- una istituzione che è soggetto attuatore di un altro progetto, può essere *partner* culturale di un altro

2. **PARTNERS CULTURALI:** non sono attuatori e dunque non beneficiano anche indirettamente del contributo, ma che possono promuovere il progetto e sono individuati nell'ultimo capoverso dei punti 1 e 2 dell'art. 2 del Bando. Possono essere istituzioni nazionali e/o internazionali, che collaborano con i proponenti alla promozione dell'opera. Il coinvolgimento di *partners* culturali, che non siano proponenti, non prevede l'obbligo della sottoscrizione di un accordo di partenariato ma un impegno a promuovere il progetto attraverso lettera di accreditamento (art. 6.1.3 lettera G e art. 6.2.3 lettera E).

3. **SPONSOR:** soggetti finanziari o soggetti terzi coinvolti nella copertura del cofinanziamento del 20%, come previsto dall'art. 3 del bando. I soggetti finanziatori, se non rientrano tra quelli individuati dagli artt. 2 e 5, non possono far parte del partenariato proponente il progetto. La DGAAP si riserva, a norma dell'art. 3 del bando, di valutare l'ammissibilità del contributo dei terzi proposti nel progetto.

- 3) **Possono partecipare alla selezione progetti presentati nelle edizioni precedenti e che non sono stati ammessi al finanziamento?** Sì, il bando non prevede esclusioni in tal senso.
- 4) **Sono un artista italiano ma non residente, rientro comunque nei requisiti?** Secondo l'art. 5 del bando è sufficiente che gli artisti coinvolti siano cittadini italiani.
- 5) **Sono un artista straniero ma residente in Italia, posso partecipare?** In base all'art. 5 del bando è necessario che l'artista sia cittadino italiano.
- 6) **Siamo un collettivo composto sia da artisti italiani che da artisti stranieri, ma residenti in Italia: possiamo partecipare?** Poiché in base all'art. 5 del bando è necessario che gli artisti coinvolti nel progetto siano italiani, in caso di collettivi, tutti gli artisti devono essere cittadini italiani.
- 7) **Riguardo ai requisiti per critici e curatori, cosa si intende per monografia di rilievo?** Per "monografia di rilievo" si intende una pubblicazione in un volume di cui il curatore o critico è unico autore, dedicato a un artista centrale o una tematica rilevante dell'arte italiana dal 1969 a oggi e di buona diffusione editoriale.
- 8) **È possibile presentare più domande in diversi ambiti di intervento?** Uno stesso proponente o soggetto attuatore, può presentare una sola domanda per l'intero bando.
- 9) **Un artista può essere coinvolto in più progetti anche in diversi ambiti di intervento (esempio in un progetto che prevede la produzione di un'opera e in uno che prevede il suo coinvolgimento in una mostra monografica)?** L'art. 6.1 del bando afferma che uno stesso artista può essere coinvolto in più progetti di produzione (ambito *Incremento di pubbliche collezioni*), purché presentati da proponenti e soggetti attuatori differenti. Lo stesso può dirsi per l'intero bando e quindi anche per l'ambito 2. *Sviluppo dei talenti*: un artista può essere coinvolto in più progetti, fermo restando che ogni proponente o soggetto attuatore può presentare una sola domanda per l'intero bando.
- 10) **Gli ambiti di intervento e i finanziamenti sono cumulabili all'interno della stessa domanda?** Le domande possono riferirsi a un unico ambito di intervento o, nel caso dell'ambito 2. *Sviluppo dei talenti*, di un solo sotto-ambito.
- 11) **Le mostre finanziabili dal bando possono essere dedicate ad artisti non più viventi e ad artisti stranieri, anche in dialogo con altri italiani? Possono essere allestite in un museo o istituzione italiani?** Come esplicitato al primo paragrafo dell'articolo 2.2 del bando, i progetti che prevedono la realizzazione di mostre, devono riguardare esclusivamente mostre monografiche dedicate ad artisti italiani viventi presso istituzioni culturali straniere.
- 12) **I progetti dell'ambito 2. *Sviluppo dei talenti*, possono prevedere la produzione di nuove opere?** Nell'ambito 2.2 sono previsti progetti che riguardano, oltre a mostre in spazi internazionali e progetti editoriali, la partecipazione di un artista italiano a manifestazioni culturali internazionali oppure residenze di studio e di formazione professionale all'estero per artisti, curatori e critici italiani. La produzione di opere in questi casi non può essere inclusa nel finanziamento. Il contributo per la produzione di opere è prevista invece dall'ambito 1. *Incremento di pubbliche collezioni*; tale opera sarà destinata a musei statali, regionali, provinciali, civici italiani.
- 13) **Cosa si intende per istituzione culturale straniera ai fini del bando? Gli istituti stranieri o le accademie straniere in Italia rientrano in questa categoria? E gli Istituti Italiani di Cultura all'estero?** Ai fini del bando, per istituzioni straniere si intendono istituzioni culturali non italiane attive nell'ambito dell'arte contemporanea, come, a titolo meramente esemplificativo, musei, centri

d'arte, spazi espositivi, istituzioni *non profit*, etc. Gli Istituti stranieri in Italia rientrano tra le istituzioni straniere come sopra descritte; tuttavia, si fa presente che lo scopo primario del bando è la promozione dell'arte italiana all'estero inteso come al di fuori dei confini nazionali. Gli Istituti Italiani di Cultura all'estero sono istituzioni italiane all'estero e non istituzioni straniere.

- 14) Un museo che ha accettato nelle proprie collezioni opere realizzate con i finanziamenti di precedenti bandi, può accoglierne di nuove?** Uno degli ambiti di intervento del bando è finalizzato all'incremento delle pubbliche collezioni dei musei. Pertanto non ci sono vincoli per quelle istituzioni pubbliche che hanno già ricevuto nelle loro collezioni opere finanziate dalle passate edizioni dell'Italian Council.
- 15) Sono rendicontabili i costi per il personale e in che misura?** I costi del personale sono generalmente quelli relativi a contratti di lavoro dipendente. Tale voce comprende il personale dipendente del beneficiario (cioè del proponente), regolarmente censito. Le ore rendicontabili sono quelle ordinarie, nella misura massima complessiva di 840 all'anno, proporzionate alla durata del progetto (es. per un progetto di dieci mesi, le ore massime complessive ammissibili sono 700). La documentazione giustificativa della spesa è rappresentata dalla copia della lettera d'incarico o dell'ordine di servizio con l'indicazione delle competenze del lavoratore, delle attività da svolgersi e dell'impegno massimo previsto sul progetto espresso in ore/uomo sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente beneficiario.
- 16) Sono rendicontabili i fee (compensi) per artisti, curatori e critici?**
I fee per artisti, curatori e critici sono ammessi nei progetti che rientrano nell'ambito *1. Incremento delle collezioni*, cioè quando sono soggetti coinvolti nel progetto e non proponenti. Nel caso di artisti, curatori e critici proponenti negli ambiti elencati all'art. 2.2. *Sviluppo dei talenti*, non sono ammessi a finanziamento, e perciò non rendicontabili, fee o compensi di alcun genere. Questi ultimi possono essere previsti nel co-finanziamento del 20%.
- 17) Quando e come va presentata la fidejussione bancaria o assicurativa nel caso si volesse chiedere l'anticipo del 30%?** La fidejussione va chiesta solo in caso di vincita e solo per il 30% di anticipo, come previsto dall'art. 9 del bando. La garanzia dovrà essere presentata all'atto dell'accettazione del finanziamento concesso e sarà svincolata a conclusione del progetto. Nel caso in cui l'interessato non richieda l'acconto, l'erogazione avverrà esclusivamente come previsto nelle fasi II e III del citato articolo 9.
- 18) Per quanto riguarda il co-finanziamento minimo del 20% a copertura del progetto, in caso di partenariato ogni singolo partner deve garantire la sua copertura?** In caso di partenariato, il garante del 20% è il proponente capofila che intrattiene i rapporti con l'amministrazione ed è il beneficiario del contributo.
- 19) È possibile inserire ulteriori voci nel modulo di progetto del budget?** Il modello fornito per il budget va adeguato alle esigenze di ogni singolo progetto. Per alcune tipologie di spese ammissibili o non ammissibili fa fede l'art.4 del bando.
- 20) È possibile che l'artista contribuisca al cofinanziamento del progetto?** Nell'ambito dell'incremento delle collezioni, è previsto il cofinanziamento esclusivamente da parte di istituzioni pubbliche e private *non profit* (oppure di sponsor); nell'ambito dello sviluppo dei talenti, gli artisti possono contribuire con il 20% esclusivamente per la partecipazione a manifestazioni internazionali, residenze e progetti editoriali.

- 21) In riferimento all'art. 6, le scadenze segnalate al punto 1 (11 mesi dal trentesimo giorno successivo la pubblicazione della graduatoria di merito, per i progetti dell'ambito *Incremento di pubbliche collezioni*) e al punto 2 (entro il 31 agosto 2020, per i progetti dell'ambito *Sviluppo dei talenti*) riguardano tutte le fasi del progetto?** Il periodo di 11 (undici) mesi previsti dal bando per l'ambito *Incremento di pubbliche collezioni* riguarda tutte le attività di produzione, valorizzazione e promozione dell'opera in ogni sua fase; per quanto riguarda l'ambito *Sviluppo dei talenti*, la scadenza al 31 agosto 2020 è intesa per tutte le attività connesse al progetto.
- 22) A proposito dei progetti dell'ambito 1. *Incremento delle collezioni*, è possibile prevedere una mostra in Italia entro la scadenza e una all'estero dopo gli 11 mesi?** L'art. 6.1 del bando prevede che la conclusione dei lavori di produzione e valorizzazione all'estero deve avvenire entro 11 mesi dal mese successivo la pubblicazione della graduatoria di merito, sottolineando inoltre la necessità di una forma di promozione in una istituzione culturale straniera: non è pertanto possibile prevedere una mostra successivamente agli undici mesi o prevedere solo una mostra in Italia.
- 23) Come si effettua il caricamento della domanda?** Dopo che il proponente o il proponente capofila ha effettuato la registrazione e ha richiesto il pin è possibile caricare un unico file pdf contenente sia la documentazione richiesta (presentata sulla base dei modelli allegati al bando), sia le immagini. Il sistema non prevede il salvataggio degli stati intermedi, dunque la domanda deve essere inviata una sola volta completa di tutta la documentazione.